

REGOLAMENTO TIPO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARI TRIBUTO PUNTUALE
(TTP)

COMUNE DI....

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

TITOLO I - NORME GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	8
Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	8
Articolo 5 - Soggetto attivo.....	9
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione	9
Articolo 7 - Categorie di utenza	12
Articolo 8 - Soggetti passivi	13
Articolo 9 - Obbligazione tributaria.....	15
Articolo 10- Criteri per la determinazione della TTP e del piano finanziario.....	17
Articolo 11 - Tassa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	18
Articolo 12 - Tassa giornaliera.....	18
Articolo 13 - Tributo provinciale	19
Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati.....	19
Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza	19
TITOLO II – RIDUZIONI	20
Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo.....	20
Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	20
Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio ..	20
Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale	20
Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	21
Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	22
Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	22
Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	22
Articolo 24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta	22
Articolo 25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo.....	22
Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso	23
Articolo 27 - Riduzioni per punti vendita certificati.....	23
Articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari	23
Articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....	24
Articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo.....	24
Articolo 31- Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	24
Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/ family bag nella ristorazione commerciale	25
Articolo 33- Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	25
Articolo 34 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica	25
Articolo 35 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)	25
Articolo 36 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi.....	26
Articolo 37 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	26
TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI ..	27
Articolo 38 - Dichiarazione.....	27

Articolo 39 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento	28
Articolo 40 - Rimborsi e compensazione.....	28
Articolo 41 - Attività di controllo e sanzioni.....	29
Articolo 42 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	31
Articolo 43 - Riscossione coattiva.....	31
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	32
Articolo 44- Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	32
Articolo 45 - Entrata in vigore	32
ALLEGATI.....	33
ALLEGATO 1 - Aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e magazzini alle quali è esteso il divieto di assimilazione [<i>specificare</i>].....	33
ALLEGATO 2 - Categorie di contribuenza dell'utenza non domestica [<i>specificare</i>].....	33
ALLEGATO 3 - Deposito cauzionale [<i>specificare</i>].....	33
ALLEGATO 4 - Modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio domestico [<i>specificare</i>].....	33

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), disciplina la Tari tributo puntuale (nel seguito TTP) avente natura tributaria, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La TTP assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), secondo quanto disciplinato e regolato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);
- c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 5. i rifiuti da attività commerciali;
 6. i rifiuti da attività di servizio;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito

preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “y”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- p) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- q) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- s) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- t) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- u) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- v) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- w) «parte fissa della TTP»: è la quota parte della TTP relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della TTP oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente quali i costi per lo spazzamento delle strade;
- x) «parte variabile della TTP»: è la quota parte della TTP che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- y) «centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- z) «centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- aa) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- bb)«dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- cc) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- dd)«Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascun utente, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione della TTP.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (nel seguito denominata "ATERSIR") di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.23 (*Nome di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*), secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della TTP, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento comunale in materia di assimilazione o da altro regolamento di bacino approvato dall'Autorità competente e dal Comune, nel rispetto, per quanto attiene ai criteri qualitativi, del Decreto interministeriale 27 luglio 1984 (*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti*).
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la TTP relativamente all'utenza la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. E' fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*).
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TTP.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la TTP.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TTP è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. In mancanza del detentore la soggettività passiva è in capo al titolare del diritto reale.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
4. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n.*

662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

5. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro il *[specificare]*. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie assoggettabile è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
<i>[specificare la tipologia di attività]</i>	<i>[specificare la %le di abbattimento]</i>
...	...

- b) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali è esteso il divieto di assimilazione ai sensi dell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 individuata nell'Allegato 1;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani;
- f) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, serre non aperte al pubblico, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi e attività similari;
- g) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

- h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla TTP i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
 - n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. *[specificare]* nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno *[specificare il numero]* lati verso l'esterno;
 - o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
6. La TTP non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 2 nel caso di acquisizione della residenza anagrafica;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra; per le utenze non domestiche chiuse e inutilizzate il requisito dell'assenza di allacciamenti di cui all'art. 6 comma 2 non sussiste qualora siano previsti dagli obblighi di legge.

- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
7. L'esclusione dal pagamento della TTP, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da adeguata documentazione da allegare alla dichiarazione di cui al successivo articolo 38 qualora non nella disponibilità di una pubblica amministrazione.
8. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della TTP, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla TTP o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, la TTP è applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013, in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con il Gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 7 - Categorie di utenza

1. L'utenza domestica di cui alla lettera r) dell'art. 2 è suddivisa, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
- a) domestica residente: l'utenza domestica residente è occupata dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune;
 - b) domestica non residente: l'utenza domestica non residente è occupata da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tale utenza è prevista l'applicazione della TTP determinata per l'utenza domestica residente.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei *[criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ovvero in base a quanto previsto dal comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013]*. Le categorie di contribuzione dell'utenza non domestica sono individuate nell'Allegato 2 del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta

maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della TTP si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La categoria di contribuenza dell'utenza è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le categorie di contribuenza dell'utenza sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali, mediante il ricorso alle disposizioni contenute ai commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge 147/2013
8. Gli esercenti attività economiche possono chiedere che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella assegnata in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. La modifica della categoria di assegnazione avviene in contraddittorio con il Comune che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Articolo 8 - Soggetto passivo

1. La TTP è dovuta in via principale dall'utente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TTP i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della TTP, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della TTP rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della TTP rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TTP rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive in dirette dell'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la TTP è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
8. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la TTP per l'utenza domestica.
9. Escluso i casi previsti al comma 8 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la TTP prevista per l'utenza domestica.

10. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TTP dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
11. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della TTP dovuta per tutti i locali e per le aree scoperte operative.
12. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della TTP per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 11, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 38 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
13. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 6, comma 5, lettera c), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
14. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere imputata al piano economico finanziario e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da TTP.

Articolo 9 - Obbligazione tributaria

1. La TTP è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La TTP è calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti urbani residui *[e/o di altre frazioni differenziate: specificare]*, conferiti dall'utenza al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti. La quota puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto conferito, agisce sul calcolo della quota variabile della TTP secondo i criteri e le modalità descritte in Appendice A.
3. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della TTP, di cui all'art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'art. 38 fermo restando quanto previsto al successivo comma 8.
4. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni

derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

5. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro *[specificare]* giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Comune *[o del Gestore: specificare]*, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Comune *[o il Gestore: specificare]*, è tenuto alla consegna domiciliare.
6. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 5), l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della TTP.
7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Comune *[o al Gestore: specificare]*, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Comune *[o al Gestore: specificare]*. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Comune *[o al Gestore: specificare]*. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Comune *[o al Gestore: specificare]* entro *[specificare il n° di giorni]* dalla dichiarazione di cessazione dell'utenza di cui all'art. 38 con le seguenti modalità *[specificare]*.
8. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
9. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a *[inserire il numero di persone]* persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 38 del presente Regolamento;

- c) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
 - e) nei casi di cui all'art. 8, comma 8 la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: *[specificare i criteri utilizzati]*.
10. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno *[inserire il numero di mesi]* mesi all'anno.
11. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 38. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TTP è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la TTP, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 10- Criteri per la determinazione della TTP e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della TTP tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*), tenendo comunque conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale circa le modalità di articolazione del servizio, ivi compresi i livelli qualitativi attesi.
4. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi incentivanti spettanti ai dipendenti.

Articolo 11 - Tassa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, e similari) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una tassa applicata in funzione del servizio reso dal Gestore, rapportato a *[specificare]*.

Articolo 12 - Tassa giornaliera

1. E' dovuta la tassa giornaliera per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi complessivamente inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la TTP secondo quanto stabilito all'art. 9.
3. Al fine di garantire un adeguato contributo alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, la tassa giornaliera è maggiorata di un importo percentuale pari al *[specificare un valore tra 0 e 100%]*.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento ai servizi resi nei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.
8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 13 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TTP, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo complessivamente dovuto a titolo di TTP.

Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Il Gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza trasmette, con la periodicità concordata con il Comune, e comunque in tempo utile all'invio degli avvisi bonari di cui al successivo art. 39, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della TTP dovuta da ciascun utente.

Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Comune garantisce alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della TTP;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della TTP;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione anche sulla base delle informazioni acquisite dal Gestore;
 - e) riduzioni eventualmente applicate;
 - f) Carta del servizio.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono riportate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune all'utente.

TITOLO II – RIDUZIONI

Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione della quota variabile della TTP commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata *[specificare]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il *[specificare la data]*.

Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TTP è dovuta nella misura del *[indicare la % con massimo del 20%]* dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la TTP è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al *[specificare la % con massimo 40%]* per le utenze poste a una distanza superiore a *[indicare la distanza in mt]* dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della TTP così determinata *[specificare]*.

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della TTP pari al *[indicare l'ammontare della riduzione]*.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del *[specificare se del Comune/Gestore/altri soggetti da essi incaricati]*. La riduzione decorre da *[specificare]*.
4. Il *[specificare se il Comune/Gestore/altri soggetti da essi incaricati]* può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il *[specificare se il Gestore o altri soggetti incaricati]*, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro i termini stabiliti all'art. 38, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*), è applicata una riduzione della TTP così determinata *[specificare]*.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della TTP così determinata *[specificare]*.
3. Il Comune, anche su segnalazione del Gestore, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Comune da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle*

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della TTP così determinata [*specificare*].

Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della TTP così determinata [*specificare*].

Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della TTP così determinata [*specificare*].

Articolo 24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della TTP per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata [*indicare le riduzioni previste*].

Articolo 25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della TTP per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata [*indicare le riduzioni previste*].

Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della TTP per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.
3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata *[specificare le modalità]*.

Articolo 27 - Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta una riduzione della TTP per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della TTP all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della TTP all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità per la specifica categoria di utenza;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite di assimilabilità specifico

per i primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.

5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata *[specificare]*.

Articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della TTP all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

Articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della TTP ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, si applica su *[specificare se si applica alla parte variabile della TTP, nel suo complesso o a una sua componente]* ed è pari a *[indicare le specifiche percentuali di riduzione in relazione alle fasce di quantitativi]*.

Articolo 31- Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della TTP all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente,

allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione della riduzione]*.

Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/ family bag nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della TTP all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata *[specificare]*.

Articolo 33- Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino un'anomala produzione di rifiuto soggetto a TTP è prevista una riduzione della TTP così determinata *[specificare]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 34 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (quali, case di cura e di riposo per anziani, asili nido e similari), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" è riconosciuta una riduzione della TTP così determinata *[introdurre le modalità di applicazione della riduzione]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 35 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a *[specificare]* mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della TTP così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 36 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. E' possibile riconoscere una riduzione della TTP alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

Articolo 37 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre *[specificare in n. di giorni]* dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al recupero della TTP con applicazione della sanzione di cui all'art. 41 per omessa dichiarazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al *[indicare la %le massima]* della parte *[specificare la parte della TTP]* della TTP medesima.
5. Le riduzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono alternative.

TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 38 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di dichiarare al Comune l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro *[indicare il numero di giorni]* giorni successivi al loro verificarsi *[in alternativa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto della tassazione]* e di ottemperare agli adempimenti previsti. La dichiarazione è redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.
2. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.
3. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione tramite raccomandata AR la dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nella ricevuta di accettazione, o se inviato per posta ordinaria nel giorno di ricezione da parte del Comune.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a TTP rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la dichiarazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TTP hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della TTP.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della TTP.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della TTP deve indicarlo nella dichiarazione.
9. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 39 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. L'utente, per il versamento della TTP, è tenuto ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale. È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente.
2. Il Comune provvede ad inviare all'utente un avviso bonario con l'indicazione della TTP dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. L'avviso è spedito al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, l'avviso può essere spedito su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. La TTP è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
 - b) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. La TTP non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla TTP dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, la TTP verrà liquidata nella rata successiva.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Articolo 40 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della TTP a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. L'utente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di *[specificare la percentuale nei limiti dei 3 punti percentuali]*. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta dell'utente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dall'utente al Comune stesso a titolo di TTP. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 41 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*).
2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TTP stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TTP, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare all'utente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della TTP dovuta, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o

- insufficiente versamento della TTP, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della TTP, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
 6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TTP, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della TTP non versata, con un minimo di 50 euro.
 8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della TTP non versata, con un minimo di 50 euro.
 9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento della TTP, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
 11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
 12. Sulle somme dovute a titolo di TTP a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di *[specificare la percentuale nei limiti dei 3 punti percentuali]*. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di TTP, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della TTP.
 14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TTP può essere destinata ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*).

Articolo 42 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta dell'utente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di *[specificare la percentuale nei limiti dei 3 punti percentuali]*. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Articolo 43 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*) o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*).
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44- Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/20.....

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e magazzini alle quali è esteso il divieto di assimilazione [*specificare*].

ALLEGATO 2 - Categorie di contribuenza dell'utenza non domestica [*specificare*]

ALLEGATO 3 - Deposito cauzionale [*specificare*]

ALLEGATO 4 - Modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio domestico [*specificare*].
